

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2018-2020 ED ELENCO ANNUALE 2018

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che "Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.";

- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che "Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.";

VISTI:

- il comma 4 dell'art. 76 del decreto-legge 25/6/2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6/8/2008, n. 133 e successivamente modificato, da ultimo, dal D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 e, a decorrere dal 1/1/2012, dalla legge 12/11/2011, n. 183, a mente del quale: "In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.";

- il comma 228 della L. 208/2015 il quale stabilisce che: "(...) Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018 (...);

- l'art. 16 del D.L. 113/2016 convertito nella L. 160/2016 con il quale si dispone che: "(...) All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti»;

VISTO il D. Lgs. 165/2001, in particolare l'articolo 6, co. 4, 4 bis e 6, che, relativamente alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, stabiliscono sinteticamente quanto segue:

- le variazioni delle dotazioni organiche sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27.12.1997, n°. 449, e successive modificazioni e integrazioni, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- la programmazione triennale del fabbisogno del personale è elaborata su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
- le Amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui all'art.6 non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

DATO ATTO CHE, al momento, i rapporti medi popolazione-dipendenti sono quelli individuati con il decreto del Ministro dell'Interno 24 luglio 2014;

CONSIDERATO che il Comune di Prignano sulla Secchia nell'anno in corso rispetta il rapporto medio dipendenti/popolazione;

RICHIAMATA la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica del 18/07/2016 Prot. 37870/2016 in forza della quale: "(...) dai dati acquisiti dal portale "Mobilità.gov.it" a seguito degli adempimenti svolti dalle amministrazioni interessate, si rileva che (...) per le seguenti regioni, attesa l'assenza o l'esiguo numero di personale in soprannumero degli Enti di area vasta da ricollocare dopo le assegnazioni della fase 1, è possibile procedere, ai sensi del citato articolo 1, comma 234, della Legge n. 208 del 2015, al ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione: EMILIA ROMAGNA. Esclusivamente per le predette regioni EMILIA ROMAGNA (...) e per gli Enti locali che insistono sul territorio:

- sono ripristinate, ove vi siano risorse disponibili, le ordinarie facoltà di assunzione di personale previste dalla normativa vigente, riferite alle annualità 2015 e 2016 e alle annualità anteriori al 2015;
- Le assunzioni a tempo determinato e la mobilità potranno svolgersi rispettando le limitazioni finanziarie e ordinamentali previste dalla normativa vigente (...);

TENUTO CONTO CHE la capacità assunzionale del Comune di Prignano s/S rispetta il limite di legge relativamente alle cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente e rispetto ai profili sopra dettagliati deve essere calcolata tenendo in considerazione che:

- tra i "cessati" debbono essere conteggiati esclusivamente i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- sono equiparate a nuove assunzioni le eventuali riammissioni in servizio di dipendenti, disposte ai sensi del vigente CCNL;
- non rientrano nelle limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle "categorie protette" di cui alla legge n. 68/1999, nel solo limite della quota d'obbligo; le cessazioni di personale appartenente a dette categorie, corrispondentemente, non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse disponibili per nuove assunzioni;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia, sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007;

- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti trasferiti per esternalizzazione di servizi, in quanto la cessazione del personale è conseguenza del trasferimento di una funzione o di un servizio con il corrispondente obbligo di riduzione della dotazione organica ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001;
- non sono da considerare tra i cessati i dipendenti cessati a seguito di dichiarazione di eccedenza di personale di cui all'art. 33 del D.Lgs 165/2001;
- la mobilità volontaria è da considerare "neutra" se operata tra enti soggetti a vincoli sulle assunzioni e, pertanto, in uscita non deve essere conteggiata tra le cessazioni così come in entrata non deve essere considerata tra le assunzioni (cfr. art. 1, comma 47, L. 30/12/04, n. 311; circolari F.P. n. 4/2008 e n. 4 del 19/3/2010, Circolare UPPA n. 46078/2010, parere Dipartimento F.P. n. 4 del 19/3/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite n. 59/contr. del 6/12/2010, Corte dei Conti Sezioni riunite parere n. 53/CONTR/2010, Corte Conti Sezione Autonomie delibera n. 21/SEZAUT/2009/QMIG, delibere Corte dei Conti Piemonte Sezione controllo n. 22/2010/PAR e n. 94/2010/SRCPIE/PAR, Corte dei Conti Toscana n. 220/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia sezione regionale controllo n. 904/2010/PAR, Corte dei Conti Lombardia n. 521, 524, 443, 123 del 2010);

RICORDATO CHE le assunzioni flessibili previste nel presente piano sono sottoposte ai vigenti tetti/limiti assunzionali di cui ai rapporti di lavoro flessibile ex art. 9, comma 28, del Decreto-legge 78/2011 come convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, L.122/2013 e pertanto l'Ente dovrà verificare che le assunzioni in questione permettano il rispetto del tetto lavoro flessibile come definito precedentemente con delibera 144/2015 e con la presente riconfermato;

VISTO, pertanto, il nuovo art. 9, comma 28, del D.L. 28/2010 n. 78 come modificato 16 del D.L. 146/2016 ovvero: "(...) a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni (...) possono avvalersi di personale a tempo determinato (...) nel limite del 50% della spesa sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009.

(...) a decorrere dal 2013 gli Enti Locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale istruzione pubblica e del settore sociale (...) le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli Enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (...) Resta fermo che comunque la spesa non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 (...) Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (...);

RICHIAMATA la sentenza della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per il Molise nell'adunanza del 30 maggio 2017, che afferma che (...) il rispetto di tale vincolo normativo nell'anno di riferimento, come risultante dalla programmazione triennale dei fabbisogni di personale, consente di usufruire, in relazione alla medesima annualità, del regime più favorevole del cento per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il lavoro flessibile (...);

VISTO l'art. 91 del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, il quale prevede, tra l'altro, che gli organi di vertice delle amministrazioni locali siano tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 68/99, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale;

CONSIDERATO che la programmazione triennale del fabbisogno di personale deve rispondere alla esigenza di funzionalità e flessibilità della struttura organizzativa al fine di assicurare un ottimale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 119 DEL 19/12/2017

livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, mantenendo contemporaneamente la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili e con i vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di personale;

CONSIDERATO che sono stati rispettati le norme e i vincoli relativi al costo del personale, così come risulta da certificazione del Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, Rag. Bertoni Cristina, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che l'Ente dal Conto Consuntivo 2016 risulta non essere in condizioni strutturalmente deficitarie e non ha dichiarato il dissesto ai sensi degli art. 242 e 244 del D. Lgs n. 267/2000;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 16.09.2017 di modifica del programma triennale del fabbisogno di personale del triennio 2017-19 e della dotazione organica dell'Ente;

RITENUTO di provvedere alle opportune sostituzioni del personale cessato per qualsiasi causa, in considerazione dei vincoli e dei limiti di legge in regime di assunzione di personale;

RAVVISATA la necessità di prevedere nel corso dell'anno 2018 un'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un operaio specializzato con funzioni di necroforo a copertura di un posto resosi vacante dal 01.11.2017;

RAVVISATA, altresì, la necessità anche per l'anno 2018:

- di procedere all'assunzione di n. 1 unità di personale cat. B da assegnare ai servizi scolastici (ex legge 68/99);
- di procedere all'assunzione a tempo determinato e parziale (6 ore settimanali) di n. 1 unità di personale cat. D, attraverso la procedura di cui all'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, da destinare al Settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Suap e Commercio;

VISTO il seguente prospetto relativo al programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e piano annuale di assunzione anno 2018:

ANNO 2018:

Assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 unità di personale cat. B3 con la qualifica di operaio specializzato con funzioni di necroforo da assegnare al Settore Lavori Pubblici dell'Ente con decorrenza 01.02.2018 attraverso concorso pubblico.

Assunzione a tempo parziale (18 h) e indeterminato di n. 1 unità di personale cat. B con la qualifica di operatore scolastico da assegnare ai Servizi scolastici dell'Ente attraverso procedura di avviamento numerico ex lege 68/99.

Assunzione a tempo determinato e parziale (6 ore settimanali) di n. 1 unità di personale cat. D, attraverso la procedura di cui all'art. 1 comma 557 Legge 311/2004, da destinare al Settore Edilizia, Urbanistica, Ambiente, Suap e Commercio.

ANNO 2019:

Turn over del personale cessato, nei limiti e con i vincoli previsti dalle leggi vigenti in materia.

ANNO 2020:

Turn over del personale cessato, nei limiti e con i vincoli previsti dalle leggi vigenti in materia.

allo stato attuale non è possibile prevedere o definire;

PRESO ATTO che:

- è stato rispettato il vincolo della progressiva riduzione della spesa del personale prevista;
- con Delibera di C.C n. 13 del 14.03.2017 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario esercizio 2017/19;
- con Delibera di G. C. n., 26 del 14.03.2017 è stato approvato il PEG esercizio 2017;
- con Delibera di C. C. n. 26 del 18.05.2017 è stato approvato il Conto Consuntivo anno 2016;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti, Dr.ssa Marika Rizzi, agli atti dell'Ufficio Personale;

VISTI:

- il D. Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i ;
- il Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 s.m.i ;
- il D. Lgs. 150/2009 s.m.i;
- il D. Lgs. 81/2015;
- la L. 296/2006
- la L. 125/2013
- la L. 125/2015
- la L. 208/2015
- l'articolo 1, commi 557, 557-bis 557-ter e quater della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel testo vigente;
- l'articolo 76 del D.L. 25 giugno 2008, n° 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n° 133, in materia di spese di personale per gli enti locali come recentemente modificato dal D.L. 90/2014;
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n° 78, con particolare riferimento alle norme in materia di personale contenute negli articoli 6, 9 e 14;
- la legge 12 marzo 1999, n° 68;
- La Legge di stabilità n. 190/2014;
- Il D.L. 113/2016 come convertito;
- il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 che ha apportato modifiche in materia di pubblico impiego;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Personale, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente richiamate, il programma triennale del fabbisogno di personale 2018/2020 e il relativo elenco annuale 2018, che costituiscono l'**allegato A** del presente atto e del quale formano parte integrante e sostanziale;
- 2) DI DARE ATTO di quanto segue:
 - che il presente piano triennale è adottato nel rispetto della vigente normativa in tema di assunzioni a tempo indeterminato e determinato;
 - che il Responsabile del Settore finanziario dell'Ente, Rag. Bertoni Cristina, ha attestato il rispetto delle norme relative al costo del personale 2018, così come risulta da certificazione allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**allegato B**);
 - che la spesa necessaria per le assunzioni è prevista nel bilancio di previsione finanziario 2017/2019 esercizio 2018;
- 3) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero variazioni della normativa sulle assunzioni di personale negli enti locali tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione ovvero nuove esigenze al momento non programmabili;
- 4) DI TRASMETTERE copia delle presente deliberazione alle OO.SS. e alle RSU;
- 5) DI PUBBLICARE il presente atto, oltre che all'Albo pretorio informatico del Comune, sul sito web istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 6) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 2000.